



3871.20 c. I

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: compenso del
curatore fallimentare -
liquidazione - compenso del
coadiutore - rilevanza -
motivazione del
provvedimento - requisiti -
questioni

Sezione Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N.
6861/14
Cron. 3871
Rep.
Ud.
15.11.2019

- Dott. Carlo De Chiara
- Dott. Massimo Ferro
- Dott. Paola Vella
- Dott. Roberto Amatore
- Dott. Luca Solaini

- Presidente
- consigliere relatore
- consigliere
- consigliere
- consigliere

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

Oed
4537
2019

estensore cons. m. ferro

2. sulla premessa che nell'istanza venivano sintetizzate le attività del Cortellazzi (cui era stata affidata la cura della contabilità e dell'amministrazione, già in assistenza di altro consulente in materia di lavoro e poi le ordinarie dichiarazioni fiscali di periodo, nonché l'incarico di perito per il fallimento nel processo penale a carico dell'accomandataria) e del curatore, il tribunale liquidava al primo euro 14.000 a titolo di onorari oltre rimborso spese ed accessori e al secondo 10.000 euro, oltre al rimborso forfettario del 5%, gli accessori fiscali e previdenziali, nonché la somma di euro 3.741,72 a titolo di spese imponibili e di 2.179,98 quali anticipazioni, oltre a 57,51 da sostenere in chiusura; veniva pertanto autorizzato il corrispondente prelievo, "sottratti gli importi relativi ai due acconti già percepiti dal Curatore a titolo di rifusione spese (E. 516,46 + E. 3.642,49)"; tali ultime somme nella stessa istanza del curatore erano state riportate in riepilogo;

3. il ricorso è su quattro motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con i motivi si contesta, anche con il vizio di motivazione, la violazione degli artt. 31, 32 e 39 l.f., il D.M. 25.1.2012, n.30, l'art.132 c.p.c., non avendo il tribunale indicato i parametri di merito e contabili, né per il curatore né per il coadiutore e nelle rispettive circostanze di computo, alla base della finale liquidazione, fuoriuscendo anche dai minimi tabellari vigenti; apposite censure specificative sono così dedicate al mancato rispetto degli indici normativi citati in relazione ai fattori storici della procedura concorsuale e all'apporto di ciascuno dei due incaricati all'esito della stessa;

2. in particolare, nel terzo motivo si censura la mancata distinzione, ai fini del riconoscimento del compenso finale, del compenso spettante al coadiutore, di cui si deve solo tenere conto per quello attribuibile al curatore, senza sottrazione diretta del primo dal secondo;

3. il quarto motivo avanza la violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. nel contesto della procedura di liquidazione del compenso finale;

4. stante la sua priorità logica, in via preliminare va esaminato il quarto motivo, che è inammissibile, per plurime ragioni; il ricorrente invero, nel denunciare in modo aspecifico la "assoluta carenza del contraddittorio", non assolve al suo onere di allegazione già dell'istituto che sarebbe stato violato o falsamente applicato; nella censura, si dà atto infatti che proprio l'art.39 l.f. non contiene una esplicita previsione in tal senso, benché "in camera di consiglio ...nessuna norma vieta l'ingresso pure all'organo curatore"; in realtà la doglianza è del tutto generica, né indica, nel caso concreto, quale lesione alle posizioni soggettive del ricorrente sarebbe derivata dalla mancata audizione preventiva del curatore da parte del collegio fallimentare ovvero dalla omessa partecipazione del medesimo alla camera di consiglio stessa;

5. posto che, al di là del merito, il tribunale ha deciso sull'istanza scritta di liquidazione del compenso preventivamente formulata dal curatore e nel presupposto che già la stessa, necessaria ai sensi dell'art.39 co.1 l.f., ha illustrato le circostanze concrete del proprio operato e della procedura quali utili alla più congrua applicazione dei parametri della normazione delegata (nella specie, il D.M. 25.1.2012, n.30), il ricorrente non ha dedotto quale lesione sarebbe stata evitata alla sua attività difensiva ove il tribunale, benché non tenutovi, ne avesse disposto la comparizione preventiva; né risulta che detto curatore abbia svolto, sul punto, istanza per essere sentito in camera di consiglio ovvero che il procedimento si stesse connotando in termini di diretto conflitto d'interesse con altro avente diritto (ipotesi di successione di curatori, per la quale questa Corte ha ipotizzato il contraddittorio: Cass. 14631/2018); ne consegue pertanto che la censura non tiene conto del principio, cui il Collegio intende dare continuità, per cui *«la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio*

subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata» (Cass. 19759/2017);

6. l'esposizione e l'intima connessione dei primi tre motivi, per come ripresa nella altrettanto copiosa memoria, assomma - in un rapporto di reciproca implicanza - le censure attinenti alla liquidazione del compenso al curatore e quelle espresse verso analoga statuizione resa nei confronti del coadiutore; quanto alle seconde, per vero, il ricorrente non opera alcuna distinzione in tema di regime di formazione dell'atto liquidatorio e relativa competenza degli organi concorsuali, nonostante in materia viga il principio per cui *«il decreto del giudice delegato, di determinazione del compenso spettante al coadiutore del curatore, è suscettibile di reclamo ex art. 26 legge fall. e non già dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. 20 maggio 2002, n. 115»* (Cass. 23086/2014, 8742/2016); nella fattispecie, il tribunale ha direttamente operato il compenso al coadiutore;

7. per la figura in esame, questa Corte ha chiarito che *«il coadiutore della curatela fallimentare, nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 32 legge fall., svolge prestazioni d'opera integrative dell'attività del curatore, in posizione subordinata rispetto a tale organo della procedura concorsuale»* (Cass. 10513/2018) e, *«svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assume la veste di ausiliario del giudice»* (Cass. 10143/2011); così che, sul punto del compenso, *«la nomina di un coadiutore, ai sensi dell'art. 32, comma 2, legge fall., resta assoggettata alle norme pubblicistiche che regolano l'affidamento di incarichi nella procedura fallimentare e l'attività prestata non è perciò riconducibile all'esecuzione di un contratto d'opera professionale, atteso che la curatela si avvale di esso per ricevere un contributo tecnico al perseguimento delle finalità istituzionali»* (Cass. 20193/2019);

8. il ricorrente, peraltro, sulla dialettica interna tra giudice delegato e tribunale, del tutto mancata, non mostra di aver investito questa Corte del relativo vizio, sul quale può dirsi formato, secondo indirizzo consolidato, il

«giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo» (Cass. 24156/2018); anche l'eventuale improponibilità della domanda e la ipotizzabile rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado di tale vizio integrano – va ribadito – una regola che «va coordinata con il sistema delle impugnazioni e la disciplina del giudicato, con la conseguenza che il vizio procedimentale, ove non dedotto come motivo di gravame resta superato dall'intervenuto giudicato, senza che - in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione e in armonia con il principio della ragionevole durata del processo - possa ulteriormente dedursi nelle successive fasi del giudizio» (Cass. 1115/2014); questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamente censurati, ma «non può rilevarne d'ufficio, né può pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura, come già ripetutamente affermato (da ultimo, in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 11255 del 10.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4.5.2018; Sez. 3, Sentenza 28.2.2017 n. 5036)» (Cass. 21861/2019);

9. nella vicenda tuttavia, il ricorrente ha comunque operato un'unitaria censura verso un provvedimento complesso, contestando in modo specifico altresì la parte statutiva afferente al coadiutore, impugnata sul punto delle regole di merito applicate; ne consegue allora che anche la liquidazione operata infine dal tribunale verso Cortellazzi (coadiutore del curatore ed altresì consulente tecnico di parte in un processo penale, nell'interesse della curatela), opera come circostanza direttamente rilevante ai fini dello scrutinio di tutti i profili dei primi tre motivi; il Collegio, pertanto, ritiene che siffatti motivi, trattati unitariamente e con riguardo ad entrambe le posizioni soggettive, siano fondati, poiché nel decreto una motivazione vera e propria non sussiste per alcuno dei professionisti;

10. il decreto impugnato non indica, quanto al curatore, alcuni parametri essenziali esplicitamente imposti dal D.M. 25.1.2012, n.30 (applicabile alla fattispecie ai sensi del suo art.8), cui si richiama l'art.39 co.1 l.f., quali "l'opera prestata dal curatore", i "risultati ottenuti", la "importanza del fallimento", la "sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni" che realizzano indicatori specifici di motivazione per i quali la generica formula impiegata ("valutata la diligenza spiegata dal curatore nell'espletamento dell'incarico") non assume idonea funzione riassuntiva, benché potenzialmente declinabile in modo sintetico e con riguardo eventuale a puntuali circostanze riferite nell'istanza dell'interessato e *per relationem* richiamabili, nella specie però prive di menzione;

11. inoltre, è omesso del tutto il riferimento all'ammontare dell'attivo e del passivo, mentre la circostanza – per come riportata nelle difese, e cioè circa 174 mila euro di attivo e 1,97 milioni euro di passivo – non è tale, in difetto assoluto di motivazione, da giustificare le ragioni dell'importo finale che, liquidato nella sopra riportata misura e avuto riguardo alla liquidazione effettuata altresì verso il coadiutore, non permette di comprendere se e come del secondo compenso il tribunale abbia "tenuto conto", ai sensi dell'art.32 co.2. l.f.; al di là invero della non piena corrispondenza, parimenti priva di motivazione, fra la natura delle somme corrisposte al curatore come "anticipazioni" e "spese" ed in funzione di acconto, rispetto alle "spese" che il tribunale avrebbe cumulativamente imposto di "dedurre" in sede di prelievo finale, l'art.1 D.M. n.30/2012 impone una liquidazione distinta commisurata all'attivo e per scaglioni (co.1) e poi ricalcolata come supplemento sul passivo (co.2); la sommatoria che ne deriva, all'esito del giudizio condotto secondo i parametri citati, subisce una vera e propria detrazione solo ove nella procedura abbia operato un "delegato" del curatore, ai sensi dell'art.32 co.1 l.f., mentre invece l'apprezzamento dell'apporto di chi (e solo) abbia coadiuvato, come tecnico o altra persona retribuita, il curatore stesso ex art.32 co.2 l.f. spiega una influenza di considerazione di merito sul compenso al curatore (se ne "tiene conto"); altra modalità di liquidazione concerne infine chi sia stato adibito dal

curatore come tecnico esterno, in un incarico professionale conferito in via contrattuale;

12. nella fattispecie, il professionista adibito era un coadiutore contabile nel fallimento e un consulente tecnico di parte in un processo penale, senza incarico sostitutivo, per singole funzioni, di quelle affidate *ex lege* al curatore, derivandone la necessità, ai sensi degli artt.39 e 32 co.2 l.f. e in primo luogo, di assicurare piena intelligibilità al modo con cui la coadiuvazione autorizzata (dal giudice delegato, *ratione temporis* competente) ha interferito sull'andamento della procedura e in particolare i suoi risultati, i tempi delle varie fasi, l'articolazione organizzativa delle attività, la dimensione dell'opera e la complessità delle questioni affrontate, la qualità e quantità del contenzioso, i rapporti con altre iniziative ed autorità pubbliche, la formazione dell'attivo e del passivo, l'ampiezza delle funzioni dirette espletate dal curatore;

13. a maggior ragione la invocata ed esaustiva motivazione appare necessaria se, come nel caso, il compenso riconosciuto al coadiutore sia maggiore di quello attribuito al curatore ovvero per questi risulti liquidato un importo inferiore ai minimi tariffari; quanto al primo, è invero mancata ogni indicazione delle fonti normative, operando in tema il principio per cui *«svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assume la veste di ausiliario del giudice. Ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici»* (Cass. 10143/2011); circa invece le attività affidategli sulla base di mandato professionale, si deve ripetere che *«il contenuto tecnico della prestazione resa dal consulente di parte e lo svolgimento della stessa in favore della procedura non risultano ... sufficienti a giustificare l'assimilazione all'attività del c.t.u., la quale non è ricollegabile ad un rapporto contrattuale, ma costituisce oggetto di un munus publicum, adempiuto in posizione d'imparzialità e nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, laddove quella del consulente di parte si configura come un incarico professionale conferito esclusivamente a vantaggio della massa dei creditori: nella*

liquidazione del relativo compenso, non possono dunque trovare applicazione i criteri previsti per la determinazione delle spettanze degli ausiliari del giudice, dovendosi invece fare riferimento alle tariffe vigenti per la categoria professionale di appartenenza, non diversamente da quanto accade per il difensore del fallimento» (Cass. 17708/2014, 19399/2011; conf. 20878/2015); anche per tale parte, dunque, un'autentica motivazione del provvedimento non può dirsi sussistente;

14. va dunque assicurata continuità al principio, cui si atterrà il giudice del rinvio, per cui *«il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come demandategli dall'art. 39 legge fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate ... con conseguente nullità del decreto predetto (qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente), denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Peraltro, la motivazione può essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati» (Cass. 10353/2005), ma con richiami espliciti ai parametri applicati; non basta invero il mero richiamo all'istanza del curatore, se privo dei criteri in concreto adottati (Cass. 2210/2008), «risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione» (Cass. 19053/2017 e 16856/2017; conf. 31776/2018); identico principio andrà applicato anche per la liquidazione dei compensi disposti nei confronti di Cortellazzo Wiel Roberto, che, a tenore dell'istanza allegata al decreto, avrebbe invero operato nella duplice veste sia di coadiutore sia di professionista consulente di parte per conto del fallimento in altro processo, dunque richiamandosi il rispetto, come sopra esposto, delle rispettive distinte regole di liquidazione;*

il ricorso va pertanto accolto quanto ai primi tre motivi, inammissibile il quarto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Treviso, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso quanto ai primi tre motivi, ai sensi di cui in motivazione, dichiara inammissibile il quarto motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 novembre 2019

il Presidente
dott. Carlo De Chiara

